

 ISTITUTO COMPRESIVO BOVIO CAVOUR	PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - Integrazione n. 3 -	EDIZIONE N° 00 REVISIONE N° 00 DATA 15/12/2021
		Integrazione n. 3 PAGINA 1 di 2

OGGETTO: Integrazione del “Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione Covid-19” in merito al decreto legge n. 172/2021 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.”

E’ stato pubblicato (G.U. n. 282 del 26 novembre 2021) il decreto legge n. 172/2021 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.” Di particolare interesse risulta l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale della scuola: l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

La vaccinazione, infatti, costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche”.

In sintesi, a far data dal 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 oppure non risulti presentata la richiesta di vaccinazione (prenotazione), l’interessato sarà invitato a produrre, entro cinque giorni una delle seguenti documentazioni:

- la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;

 ISTITUTO COMPrensIVO BOVIO CAVOUR	PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - Integrazione n. 3 -	EDIZIONE N° 00 REVISIONE N° 00 DATA 15/12/2021
		Integrazione n. 3 PAGINA 2 di 2

- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale

Durante i cinque giorni “il personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”. Alla scadenza dei cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico “attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento” di cui al D.L. 172/2021.

Sono esentati dall'obbligo vaccinale coloro che presentano “un caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2”. In questo caso, il Dirigente adibisce questo personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è controllato come in specificato nell'Allegato 10 al Protocollo tramite piattaforma Verifica C19 appositamente aggiornata.